

Rep. n.

Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di trasporto di documentazione e facchinaggio presso il Centro di Gestione Documentale per l'Agenzia delle Entrate (lotto 1) /Gruppo Equitalia (lotto 2)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____ in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, _____, nata a _____ il _____, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. _____, a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche "Agenzia", "Committente" o "Amministrazione"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;

ovvero

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza del Gruppo Equitalia (di seguito, per brevità, anche

“Equitalia”, “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, 14; C.F. e P.I. 08704541005;

- _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di

della Società _____ (di seguito, per brevità, anche “Società”

o “Appaltatore”), con sede legale in _____, alla Via

_____ ; partita IVA _____, codice fiscale e numero

di iscrizione al Registro delle Imprese: _____; matricola

INPS: _____; matricola INAIL: _____; P.A.T. n.

_____, aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento dei

servizi di trasporto di documentazione e facchinaggio presso il Centro

di Gestione Documentale per l’Agenzia delle Entrate/Equitalia.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così

come previsto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti

pubblici, come sostituito dal D.L. 179/2012, si applicano le

disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle

successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale,

qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi

certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti

informatici, quanto segue.

Premessa

– Con determina prot. n. 2016/523, l’Agenzia ha avviato una

procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi

di trasporto di documentazione e facchinaggio presso il Centro di

Gestione Documentale per l’Agenzia delle Entrate (lotto 1) e per il Gruppo Equitalia (lotto 2);

– all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società per il lotto 1/2 è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;

– con provvedimento prot. _____ del _____, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto 1/2 in favore della Società;

– a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

– è decorso il termine per la stipula del presente Accordo Quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

– la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia/ Equitalia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce alla Società prestazioni minime afferenti ai servizi di cui all’oggetto contrattuale;

– nei contratti esecutivi, e nei relativi ordinativi, l’Agenzia/Equitalia determinerà dettagliatamente le prestazioni da eseguire, nei limiti stabiliti nel Contratto. Resta inteso che nel corso della durata del presente accordo l’Agenzia/Equitalia potrà decidere di stipulare uno

o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.

Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Schema di Contratto esecutivo;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Offerta economica della Società.

1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Offerta dell'Appaltatore;
- Accordo quadro;
- Contratto esecutivo.

1.3 Ai fini del presente Accordo Quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Accordo Quadro (o "Contratto"): l'Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto dell'appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento del massimale- mediante la sottoscrizione del/i successivo/i ed eventuale/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell' Accordo quadro viene, quindi, prefissato il contenuto degli eventuali e futuri

contratti esecutivi che l’Agenzia/Equitalia stipulerà, in ragione del proprio fabbisogno, con la Società.

Contratto Esecutivo: Con il contratto esecutivo stipulato con la Società, l’Agenzia/Equitalia richiederà l’attivazione dei servizi, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire, l’importo delle prestazioni richieste e il luogo di esecuzione.

Ne consegue che l’Agenzia/Equitalia sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.

Ordinativi: apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del contratto esecutivo.

Contraente/Committente: Agenzia delle Entrate/Equitalia;

Appaltatore/Società: Affidatario dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Oggetto del presente contratto quadro è l’espletamento, in favore dell’Agenzia/Equitalia, dei servizi di trasporto di documentazione verso il Centro di Gestione Documentale e di facchinaggio presso il Centro stesso.

2.2 Tali servizi, in particolare, constano delle attività di seguito elencate, definite singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato:

a) fornitura, consegna e confezionamento presso gli Uffici dell’Agenzia di scatole atte a contenere la documentazione da trasferire, come dettagliatamente indicato nel par. 4 del Capitolato;

b) servizio di trasporto delle scatole, contenenti documentazione

da archiviare, verso il Centro di Gestione Documentale dagli uffici dell’Agenzia/Equitalia elencati nell’allegato 1A/1B al Capitolato; tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo di durata dell’appalto. L’Agenzia/Equitalia si riserva di chiedere alla Società di effettuare trasporti verso altri luoghi che venissero destinati ad attività di deposito d’archivio, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia/Equitalia;

c) servizio di facchinaggio presso il CGD, comprensivo anche delle attività di prelievo delle unità d’archivio (*picking*), della loro consegna al personale incaricato di occuparsi dell’attività di gestione documentale e del riposizionamento (*refiling*) nelle scatole di provenienza, qualora l’Agenzia/Equitalia abbia la necessità di effettuare ricerche dei documenti archiviati;

d) fornitura di lettori ottici (PDA), come dettagliato nei par. 4 e 7 del Capitolato, da utilizzare sia presso gli Uffici periferici nell’attività di trasferimento dei documenti sia presso il CGD nelle attività di archiviazione, movimentazione e ricerca dei documenti.

2.3 La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di prestazione dei servizi; i servizi richiesti saranno di volta in volta indicati nei Contratti esecutivi stipulati con la Società sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto pari ad € 2.648.500,00 oltre IVA (per il lotto 1) ovvero pari ad € 624.520,00 oltre IVA (per il lotto 2). Le obbligazioni reciproche sorgeranno, tuttavia, solo in

seguito all'emissione dei singoli ordinativi inviati alla Società in esecuzione dei predetti contratti esecutivi e con cui saranno richieste le prestazioni.

2.4 Resta inteso che l'Agenzia/Equitalia non ha l'obbligo di attivare i servizi né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi oggetto dei contratti esecutivi saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell'Amministrazione. Pertanto, nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell'Agenzia/Equitalia, atteso che in nessun caso l'Accordo quadro garantisce all'Appaltatore l'erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all'oggetto contrattuale.

2.5 I Servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella dichiarazione di offerta economica.

2.6 In seguito a nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata bandita la gara, l'Agenzia/Equitalia si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria la prestazione di ulteriori servizi non compresi nell'elenco quotato in sede di offerta. In questo caso, saranno richiesti dettagliati preventivi e, dopo averne verificata la congruità, saranno emessi gli ordinativi per l'esecuzione del servizio; l'Agenzia/Equitalia si riserva la facoltà di affidare ad altro operatore economico debitamente selezionato i predetti ulteriori servizi.

Art. 3 – Durata del contratto e recesso

3.1 Il presente Accordo quadro ha durata triennale decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 2.648.500,00 (esclusi IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.285,00 oltre IVA) per il lotto 1; € 624.520,00 (esclusi IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.245,20 oltre IVA) per il lotto 2.

3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

3.3 L’Agenzia/Equitalia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.

Coerentemente con il comma 508 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, l’Agenzia/Equitalia si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore a quello di riferimento indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006.

3.4 Resta salvo il diritto dell’Agenzia/Equitalia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli

contratti esecutivi e già eseguite.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dei servizi

4.1 Stipulati i singoli contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, i Servizi dovranno essere resi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale, nell’offerta economica e nel Disciplinare di gara.

4.2 L’elenco degli Uffici (allegato 1A/1B al Capitolato) presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze della Committente, senza che la Società possa eccepire nulla in merito; tale elenco potrà essere modificato a seguito di acquisizione e/o rilascio di uffici che dovessero intervenire nel periodo di durata dell’appalto.

L’Agenzia/Equitalia si riserva di chiedere alla Società di effettuare trasporti verso altri luoghi che venissero destinati ad attività di deposito d’archivio, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia/Equitalia stessa.

4.3 Gli Ordinativi, attuativi dei contratti esecutivi, saranno emessi esclusivamente dall’Ufficio Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia/dai competenti Uffici del Gruppo Equitalia, individuati nei contratti esecutivi. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. La Società dovrà provvedere all’esecuzione del servizio a seguito della ricezione dell’Ordinativo.

Art. 5 – Termini di esecuzione delle prestazioni

5.1 Le Parti stabiliscono che le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di

cui al successivo art. 13.

5.2 L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Art. 6- Personale di servizio

6.1 Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata professionalità e comprovata capacità tecnica.

6.2 La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Art. 7 – Responsabile del servizio

7.1 La Società individua un Responsabile del servizio - ed un sostituto in caso di sua indisponibilità - che curerà direttamente i rapporti con il competente Ufficio dell'Agenzia/Equitalia per tutto ciò che riguarda la gestione dei servizi e con il quale saranno concordate le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni conformemente a quanto stabilito nel Capitolato.

A tal fine la Società nomina il/la Dott. _____ **NON COMPILARE** quale Responsabile del servizio ed il/la dott. _____ **NON COMPILARE** quale sostituto del Responsabile del Servizio.

7.2 Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio nonché, telefonicamente, anche oltre l'orario di servizio, in determinate fasce orarie concordate con il responsabile del contratto dell'Agenzia/Equitalia.

7.3 La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell'Agenzia/Equitalia.

7.4 L’Agenzia/Equitalia, nei singoli contratti esecutivi, provvederà ad individuare il proprio Responsabile del Contratto.

Art. 8

Cauzione, Responsabilità civile e Assicurazione

8.1 A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha prestato per il presente lotto, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a € _____ **NON COMPILARE** rilasciata da _____ **NON COMPILARE**.

8.2 In caso di inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, l’Agenzia/Equitalia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

8.3 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere immediatamente al reintegro.

8.4 La Società terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

8.5 La Società si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia/Equitalia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

8.6 A tal fine la Società dichiara di aver prodotto all’Amministrazione

la polizza assicurativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 18 del Capitolato speciale.

Art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento e fatturazione

9.1 Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le Parti fissano un corrispettivo massimale globale di € 2.648.500,00 (esclusi IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.285,00 oltre IVA) per il lotto 1; € 624.520,00 (esclusi IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.245,20 oltre IVA) per il lotto 2.

9.2 I corrispettivi dovuti alla Società per le prestazioni indicate in ciascun contratto esecutivo sono calcolati applicando i prezzi unitari offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica di seguito indicati:

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

9.3 I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

9.4 I corrispettivi di cui al presente articolo, con separata evidenza della quota relativa agli oneri per la sicurezza, verranno liquidati dall’Agenzia/Equitalia previa presentazione di regolari fatture.

La fatturazione avrà cadenza bimestrale.

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali verranno liquidati proporzionalmente su ciascuna fattura bimestrale.

9.5 L’Agenzia/Equitalia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni indicate in ciascun contratto esecutivo e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 21 del presente contratto.

9.6 La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.

9.7 Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 –
Roma – CF e P. IVA 06363391001

oppure

ad Equitalia S.p.A., all’indirizzo specificatamente indicato,
e spedite all’Agenzia/Equitalia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I) ovvero quello indicato da Equitalia

9.8 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

9.9 Nell'ipotesi di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

9.10 La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia/Equitalia.

9.11 Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in caso contrario, tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

9.12 Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

9.13 La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.

9.14 In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il

diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato

10.1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia/Equitalia da ogni responsabilità in merito.

10.2 La Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, limitandosi a fornire alla Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso, quindi, che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

10.3 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

10.4 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

11.1 La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

11.2 A tal proposito, le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo al Centro di Gestione Documentale, che qui si allega sub “___”, redatto dalle stesse ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che i DUVRI effettivi afferenti specificatamente alle sedi dei singoli Uffici dell'Agenzia/Equitalia saranno sottoscritti con i competenti Uffici.

11.3 La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.

11.4 La Società dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si

svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza.

11.5 L'Agenzia/Equitalia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.

Art. 12 - Controlli e verifiche

12.1 L'Agenzia/Equitalia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato speciale ed alle pattuizioni contrattuali.

12.2 Si applica, in ogni caso, l'art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.

12.3 Qualora da verifiche ed accertamenti, eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato e nel presente contratto, l'Agenzia/Equitalia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Penali ed esecuzione in danno

13.1 Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, la Società sarà tenuta a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.

13.2 Qualora le attività non vengano eseguite in conformità con

quanto prescritto nel Capitolato, l’Agenzia/Equitalia, come previsto al paragrafo 19 del Capitolato stesso, ne darà formale comunicazione alla Società, che dovrà provvedere al corretto adempimento entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora la Società non provveda entro cinque giorni al corretto adempimento, l’Agenzia/Equitalia procederà direttamente all’applicazione delle penali e all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L’Agenzia/Equitalia applicherà le penali dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento fino al cessare dello stesso.

13.3 In particolare, l’Agenzia/Equitalia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sottoindicati:

a) *ritardo rispetto ai termini di esecuzione:*

Come specificato nel Capitolato (cfr. paragrafi 4 e 5, “Operazioni preliminari”), per entrambi i lotti, la Società si impegna a rispettare la seguente tempistica di esecuzione del servizio di carico, trasporto e consegna della documentazione:

Tempi di Consegna al CGD in ore

Dal Nord 18

Dal Centro 10

Da Roma 6

Dal Sud 24

Dalle Isole 24

In caso di mancato rispetto della sopra indicata tempistica nell’erogazione delle attività di carico, trasporto fino alla consegna e

scarico, l'Agenzia/Equitalia si riserva applicare, per ogni ora o frazione di ora, una penale pari all'1/24 per mille dell'ammontare netto indicato nel contratto esecutivo, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Con riferimento all'attività di ricerca di cui al Capitolato, paragrafi 4 e 5, punti 2c, l'Agenzia/Equitalia applicherà la suddetta penale (pari all'1/24 per mille dell'ammontare netto indicato nel contratto esecutivo per ogni ora o frazione di ora di ritardo) qualora i documenti oggetto di ricerca non vengano trasmessi al richiedente entro otto ore lavorative (due ore in caso di richieste urgenti) dalla consegna dell'elenco dei documenti da ricercare.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato speciale ed ai relativi contratti esecutivi. In tal caso l'Agenzia/Equitalia applicherà alla Società le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, l'Agenzia/Equitalia applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale indicato nel contratto esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Con riferimento all'attività di consegna scatole, di cui al paragrafo 4 fase 1 a) del Capitolato, l'Agenzia applicherà la suddetta penale (pari

all'uno per mille dell'importo netto contrattuale indicato nel contratto esecutivo per ogni giorno lavorativo di ritardo) qualora, in caso di richiesta urgente, non venga rispettato il termine di n. 7 giorni.

Qualora i ritardi superino i 10 (dieci) giorni lavorativi, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta trasmessa via pec e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, l'esecuzione della prestazione ovvero della parte della prestazione non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia/Equitalia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 8.

b) Modalità di trasporto delle scatole al Centro di Gestione Documentale

in caso di mancato rispetto delle modalità di trasporto delle scatole al CGD indicate nel paragrafo 4 Fase 1.c) del Capitolato (ad es. utilizzo di mezzi di trasporto non dedicati esclusivamente per il servizio oggetto della gara), l'Agenzia/Equitalia si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo netto indicato nel contratto esecutivo.

c) integrità delle scatole trasportate

Qualora le scatole trasportate non risultino alla consegna al CGD integre, in violazione di quanto richiesto nel paragrafo 4/5 Fase 1.c) del Capitolato, l'Agenzia/Equitalia per ogni scatola non integra si

riserva di applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo netto indicato nel contratto esecutivo.

d) Ricollocazione delle scatole e dei faldoni

In caso di ricollocazione delle scatole e dei faldoni nell'archivio presso il CGD con modalità difformi rispetto a quanto previsto nel paragrafo 4/5 fase 2c) del Capitolato ed, in particolare, per mancato utilizzo del lettore ottico, l'Agenzia/Equitalia per ogni violazione si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo netto indicato nel contratto esecutivo.

13.4 Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il decimo giorno, ovvero nell'ipotesi in cui l'ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell'importo massimale del presente Accordo quadro, l'Agenzia/Equitalia avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via pec, con possibilità di ricorrere all'esecuzione in danno della Società presso altri Operatori Economici e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.

13.5 Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

14.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Agenzia/Equitalia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il presente accordo quadro e/o il Contratto Esecutivo, qualora accerti l'incapacità della

Società di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell'eseguirli.

14.2 L'Agenzia/Equitalia potrà, quindi, risolvere i contratti anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.

14.3 L'Agenzia/Equitalia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, *ex art. 1456 c.c.*, mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:

- a) frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi;
- b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- c) manifesta incapacità nella prestazione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione della prestazione dei servizi da parte della Società senza giustificato motivo;
- f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- g) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla Legge 13.08.2010 n. 136;

h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

14.4 Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia/Equitalia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia/Equitalia sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.

14.5 L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 - Subappalto

(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)

15.1 È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia/Equitalia, fermo restando il

diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Oppure

(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)

Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività _____ fino alla concorrenza del 30% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all'impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all'appaltatore.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto

16.1 È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia/Equitalia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l'accordo e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 17 – Cessione del credito

17.1 Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia/Equitalia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia/Equitalia; **b)** l’Agenzia/Equitalia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

17.2 L’Agenzia/Equitalia, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia/Equitalia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

17.3 L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento

dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

18.1 Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia/Equitalia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

18.2 L'Agenzia/Equitalia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

18.3 Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia/Equitalia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 19– Riservatezza

19.1 La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

19.2 La Società è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

19.3 In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 20 – Disposizioni antimafia

20.1 La Società prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

20.2 La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia/Equitalia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

20.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Committente - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia/Equitalia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l'Amministrazione.

20.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell'Agenzia/Equitalia e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell'ambito dell'azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti dell'Agenzia/Equitalia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

21.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13.08.2010 n. 136, è obbligata ad utilizzare uno

o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che

il conto dedicato è il seguente: _____ **NON**

COMPILARE

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome _____ **NON COMPILARE** _____ cognome _____ **NON**

COMPILARE _____ codice fiscale _____ **NON COMPILARE**

21.2 La Società si impegna a comunicare all'Agenzia/Equitalia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

21.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia/Equitalia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

21.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate/Equitalia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 – Tutela dei dati personali

22.1 I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto

dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Art. 23 – Domicilio legale

23.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: _____ **NON COMPILARE**

- l'Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.

- Equitalia: Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma.

23.2 Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle modalità di cui al successivo art. 25.

Art. 24 – Foro competente

24.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 25 – Comunicazioni e contestazioni

25.1 Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: _____ **NON COMPILARE**

Art. 26 – Spese

26.1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

26.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

26.3 Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data 18 settembre 2015, la Società ha effettuato, mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia/Equitalia, il rimborso *pro quota* delle spese di pubblicazione della gara, pari ad € _____.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all'Art. 3 (durata del contratto e recesso), Art. 8 (Cauzione, Responsabilità civile e Assicurazione); Art. 13 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 14 (Risoluzione del contratto); Art. 16 (Divieto di cessione del contratto), art. 17 (Cessione del credito), art. 18 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società), Art. 19 (Riservatezza), Art. 20 (Disposizioni antimafia), Art. 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 26 (Spese) del presente accordo.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai componenti, i

quali lo approvano, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato sottoscritto digitalmente, come previsto dall'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.